

Torino, 23 Luglio 1997

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

Cari Colleghi

La Regione Piemonte ha emanato in data 1/7/97 il D.G.R. n. 31-206% che stabilisce le linee guida e le modalità procedurali di erogazione delle prestazioni di T.A.C. e R.M.N. indicando le modalità di redazione della prescrizione-proposta e specificandone la competenza, al fine di rendere immediatamente valutabile la congruità della prescrizione, quindi consentirne l'erogazione in tempi brevi, anche ricorrendo all'invio in strutture provvisoriamente accreditate per la radiologia, in possesso delle apparecchiature diagnostiche che consentano l'esecuzione di indagini T.A.C. e R.M.N.

Da questo D.G.R. risulta che tutte le indagini TAC e RMN possono essere prescritte dal Medico di Medicina Generale.

Di queste, molte possono essere eseguite senza ulteriore controllo da parte dell'ASL.

Prendiamo dalla precisa e puntuale circolare inviata ai Medici dalla U.S.L. 3 di Torino (a firma dei Dottori Violante, Tegani e Mussano) le disposizioni in merito. I medici di medicina generale possono richiedere direttamente:

- T.A.C. del capo

(tutte le indicazioni di carattere generale, mentre per le indicazioni settoriali è prevista la proposta specialistica)

- T.A.C. torace, T.A.C. reni, T.A.C. addome superiore, T.A.C. addome inferiore, T.A.C. addome completo

(considerando la T.A.C. come esame di secondo livello, che segue indagini propedeutiche, a minor costo economico e biologico, che spesso risultano risolutive)

- R.M.N. torace

(tale indagine deve essere preceduta dalla T.A.C. del torace)

- R.M.N. addome superiore, R.M.N. addome inferiore, R. M. N. addome completo (tali indagini devono essere precedute dalle relative indagini T.A.C. o, in casi adeguatamente motivati - es. intolleranza al mezzo di contrasto iodato - almeno da una indagine ecografica)

IL citato D.G.R. prevede, ai fini dell'acquisizione di quelle informazioni utili all'ottimale espletamento delle prestazioni T.A.C. e R.M.N.

- 1) un riassunto anamnestico essenziale,
- 2) la sintesi del quadro clinico,
- 3) gli elementi clinico strumentali già disponibili
- 4) il sospetto diagnostico.

Poiché tali requisiti, enunciati ai precedenti 4 punti, sono patrimonio cognitivo del Medico di Medicina Generale del paziente candidato all'indagine strumentale di cui all'oggetto, appare evidente che le prescrizioni-proposte di T.A.C. e R.M.N. redatte dal Medico di Medicina Generale debbono necessariamente essere corredate delle suddette note anamnestiche, clinico-strumentali e diagnostiche, riportate unicamente sul modello prescrizione-proposta in grafia leggibile. (N.B. non sono previsti moduli aggiuntivi)

La omissione di una sola delle notizie sopra indicate, o la sua non interpretabilità, renderebbe la proposta non conforme a quanto indicato nel D.G.R. del 1 luglio 1997, perciò inaccettabile, esitando nel rifiuto della prestazione con conseguente rinvio del paziente presso il proprio medico per il completamento della richiesta stessa. La corretta compilazione della proposta, secondo quanto sopra esposto, costituisce quindi, oltre alla ottemperanza di un Regolamento quale appunto il citato D.G.R., una semplificazione per il paziente stesso, un positivo elemento deontologico ed un utile strumento di collaborazione sia con i Medici dei Distretti Sanitari, sia con i colleghi Specialisti Radiologi che espletano poi l'indagine.

Il medico di medicina generale potrà ovviamente prescrivere, sempre seguendo le modalità di cui sopra, anche i seguenti accertamenti:

TAC massiccio facciale, TAC arcata dentaria, TAC orecchio, TAC collo, TAC ghiandole salivari, TAC rachide, TAC arto superiore, TAC bacino, TAC arto inferiore, artro TAC.

RM cervello e tronco encefalico, RM massiccio facciale RMN collo, RM cuore, cine RM cuore, RN mammella, RM colonna, RM muscolo scheletrica, Angio RM intracranica, Angio RM collo, Angio RM arti, Angio RM addome, Angio R.M torace.

Però per questi casi il responsabile di distretto provvederà a sottoporre il paziente a visita di congruità presso lo specialista pubblico competente entro 20 giorni.

Il D.G.R. è entrato in vigore il 15/7/97.

A CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA PROVINCIA DI TORINO